



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRILLO e COMINCIOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2011

Riconoscimento dei simboli identitari e degli inni adottati dalle regioni

ONOREVOLI SENATORI. - La Costituzione italiana all'articolo 12 riconosce quale simbolo ufficiale della Repubblica il tricolore, ma pur attribuendo alle regioni, accanto ai comuni ed alla province, alle città metropolitane e allo Stato, il ruolo costitutivo della Repubblica (articolo 114), non contiene alcuna previsione circa i simboli di cui le regioni possono dotarsi per contrassegnare la propria identità storica, culturale, sociale e linguistica.

Ne consegue che l'adozione degli emblemi regionali resta affidata all'iniziativa di ciascuno degli enti territoriali.

Il presente disegno di legge, nel riaffermare l'esclusiva potestà statutaria regionale in ordine a tale materia, con il corollario del riconoscimento da parte dello Stato dei relativi segni distintivi, anche condivisi da più regioni, intende unicamente stabilire la regola della non confondibilità delle suddette raffigurazioni con la bandiera e lo stemma della Repubblica.

Analogo discorso si impone per gli inni ufficiali che siano scelti dalle regioni quali manifestazioni musicali della propria identità: neppure essi, infatti, potranno confondersi, sia pure in parte, con l'inno della Repubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce la bandiera, lo stemma e l'inno ufficiale adottati dalle regioni secondo i propri statuti.

2. Le bandiere, gli stemmi e gli inni delle regioni non devono confondersi con la bandiera e lo stemma, simboli della Repubblica, né con il Canto degli italiani «Fratelli d'Italia», inno ufficiale della Repubblica.

3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il registro della bandiere, degli stemmi e degli inni regionali, contenente le relative rappresentazioni grafiche e carte musicali.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di esecuzione degli inni e di esposizione delle bandiere e degli stemmi.

